

## **Il Responsabile dell'Area 2 Economico - Finanziaria**

**VISTO** : l'art.159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 il quale testualmente recita :

1. *Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.*
2. *Non sono soggette ad esecuzione forzata , a pena di nullità rilevabile anche in ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a :*
  - a) *pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi ;*
  - b) *pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
  - c) *espletamento dei servizi locali indispensabili;*
3. *Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.*
4. *Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.*

**VISTO** l'art.243 quinquies del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ai punti 1 e 2 il quale testualmente recitano:

1. *Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alla finalità di cui al comma 2.*
2. *L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di € 200 per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione forzata e di espropriazione forzata;*

**ATTESO CHE** : l'art. 27, co. 13 L.28 dicembre 2001 n.448, come modificato dall'art.3-quater del D.L.22 febbraio 2001 n.13, convertito con modificazione nella legge 24 aprile 2002 n.75, così dispone :

*Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano l'obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono*

*l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.*

**RICORDANDO CHE** la Corte Costituzionale, con sentenza 4 – 18 giugno 2003, n.211 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 2, 3 e 4 del D. Lgs. 267/2000, *“nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente e alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”*

**ATTESO CHE** : l'art.1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni, secondo l'elencazione di seguito riportata :

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale ;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale ;
- servizi di anagrafe e di stato civile ;
- servizio statistico ;
- servizi connessi con la giustizia ;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa ;
- servizio di leva militare ;
- servizi di protezione civile, pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica ;
- servizi di istruzione primaria e secondaria ;
- servizi necroscopici e cimiteriali ;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile ;
- servizi di fognatura e depurazione ;
- servizi di nettezza urbana ;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

**PRECISATO CHE** vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che una apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo vincoli nella destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Corte di Cassazione sez. civile, sez. III, 10 luglio 1986 n.4496), e che pertanto non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

**PRECISATO ALTRESI' CHE**, con Decreto del Ministero dell'Interno 6 settembre 2013 è stata concessa al Comune di Misilmeri un'anticipazione di cassa, destinata agli enti sciolti ai sensi dell'art.143 del T.U.E.L., di € 3.917.254,66 utilizzabile esclusivamente per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari, nonché per l'espletamento dei servizi locali indispensabili. **Tale somma ai sensi del co.2 dell'art.243 quinquies non possono essere oggetto di procedure esecutive nè di espropriazione forzata;**

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio a parte degli Enti locali;

**CONSIDERATO CHE** il Comune opera in gestione provvisoria non essendo ancora stato

approvato dal Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2020/2022 , già approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 88 del 23 dicembre 2020;

**RITENUTO** pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizione legislative, eseguendo la ricognizione completa dei servizi locali indispensabili, come indicati dal D.M. 28.05.1993 e delle somme connesse allo svolgimento di tali servizi, sulla base degli stanziamenti della annualità 2021 del Bilancio Comunale esercizi 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 15 luglio 2019 ;

**VISTI:**

1. il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
2. la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
3. il D.M. 28.05.1993;
4. il vigente regolamento di contabilità;
5. lo Statuto dell'Ente;
6. la determina n.69 del 30.01.2015 del responsabile area II° con la quale si prende atto dell'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale in favore del Credito Valtellines per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020, attualmente in proproga per il periodo di un anno in attesa dell'espletamento della nuova procedura di gara;

**PROPONE**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **DI QUANTIFICARE**, le somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall'art.159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nel modo così specificato:

Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi	Euro 988.047,50
Pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel I° sem. 2021	Euro 488.578,57
Espletamento dei servizi locali indispensabili come da art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 ( come da prospetto allegato A)	Euro 3.479.311,24
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 4.955.937,31</b>

2. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le somme di cui al precedente punto 1, non sono soggette ad esecuzione forzata, sono impignorabili e le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere in quanto destinate al pagamento di servizi indispensabili come definiti ed individuati dal D.M. 28.5.93;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.159 comma 3, si riferisce al 1° semestre 2021 e a base dei conteggi sotto riportati sono stati assunti gli stanziamenti della 3° annualità (2021) del Bilancio di previsione esercizi 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 15 luglio 2019;

4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 27, co. 13 L.28 dicembre 2001 n.448, come modificato dall'art.3- quater del D.L.22 febbraio 2001 n.13, convertito con modificazione nella legge 24 aprile 2002 n.75, non sono soggette ad esecuzione forzata le somme disponibili sulle contabilità speciali provenienti dall'addizionale comunale.

Si precisa che le somme previste a titolo di addizionale comunale all'irpef ammontano ad € 1.018.000,00;

5. **DI DARE ATTO** inoltre che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dalla Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi per specifiche finalità pubbliche ovvero sono temporaneamente utilizzate in termini di cassa ex art.195 del D.Lgs. 267/2000;

6. **DI DARE ATTO** che con riferimento all'anticipazione straordinaria di cassa destinata agli enti sciolti ai sensi dell'art.143 del TUEL, l'Ente ha provveduto al rimborso di 7 rate per complessivi € 1.958.627,37 e pertanto gode attualmente di una anticipazione straordinaria residua di € 1.958.627,29 da rimborsare al Ministero dell'Interno;

7. **QUANTIFICARE** in € 1.958.627,29 la quota di anticipazione straordinaria attribuita al comune di Misilmeri ai sensi dell'art.143 del D.Lgs 267/00 ancora da rimborsare al Ministero dell'Interno impignorabile ai sensi dell'art.243 quinquies del D.Lgs 267/00;

8. **DI DARE ATTO** che i responsabili dei servizi non compresi fra quelli individuati dall'art.1 del D.M. 28 maggio 1993, in ossequio alla citata sentenza della Corte Costituzionale n.211/93, dovranno disporre le liquidazioni per interventi diversi da quelli vincolati, rispettando l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni /determinazioni di impegno da parte dell'ente provvedendo a darne evidenza nei sopramenzionati provvedimenti di liquidazione;

9. **DI STABILIRE** che prima di procedere al pagamento di somme di denaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il Servizio Finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di denaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;

10. **DI NOTIFICARE** copia conforme all'originale del presente atto alla banca Credito Valtellinese, nella qualità di tesoriere dell'Ente, ed ai Funzionari responsabili di Area, per i conseguenti adempimenti di legge;

**Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.**

All. A

**PROSPETTO SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI**

<b>Titolo di Bilancio</b>	<b>Servizi locali indispensabili ( art.159 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 del 28 maggio 1993)</b>	<b>Stanziamenti bilancio 2021 al netto delle spese di personale e mutui</b>
1	Servizi generali di amministrazione, gestione ( servizi connessi agli organi istituzionali, servizi di amministrazione generale compreso il servizio elettorale, ufficio tecnico comunale, anagrafe e stato civile, statistica, giustizia)	Euro 267.131,47
1	Servizi di polizia locale ( polizia locale e polizia amministrativa)	Euro 24.225,00
1	Servizi di istruzione primaria e secondaria	Euro 190.650,00
1	Servizi di viabilità e illuminazione pubblica	Euro 363.777,43
1	Servizio tecnico urbanistico, di protezione civile, servizio idrico integrato, nettezza urbana, fognatura e depurazione (esclusi i servizi attinenti i parchi e i giardini)	Euro 2.619.077,34
1	Servizio necroscopico e cimiteriale	Euro 14.450,00
	<b>TOTALE</b>	<b>Euro 3.479.311,24</b>

**Il proponente**  
dott.ssa Bianca Fici

Misilmeri li, 19/01/2021